

Automobile Club Cosenza

Determinazione del Direttore n. 21 del 25/03/2022

OGGETTO: Determina di affidamento per: Servizi di sanificazione periodica locali Ente.

Riferimento : Protocollo di Sicurezza Covid-19.

Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016.

Valutazione dell'offerta: l'offerta rispetta, per i tempi di esecuzione del servizio, le esigenze dell'Ente; il prezzo offerto è considerato congruo, serio, sostenibile e realizzabile rispetto al mercato di riferimento.

R.U.P.: Nicola Di Nardo

CIG: **ZA135C2FA7** Importo : € 1.350,00

Fornitore: Novaservice Srl C.F. e P.I. 14985691006

Durata presunta : 01/04/2022 al 31/12/2022

VISTO quanto già disposto con determina n° 20/2020 e successive;

CONSIDERATA l'esigenza, così come previsto dai protocolli di sicurezza da Covid-19 adottati dall'Ente nei quali si evince che l'Ente deve assicurare la pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago con periodicità prestabilita;

CONSIDERATA la necessità di proseguire con il servizio di sanificazione in quanto l'emergenza da COVID-19 è ancora in atto e, pertanto, è necessario tutelare la salute dei dipendenti e dei clienti all'interno dei locali dell'Ente;

VISTA e preso atto della comunicazione/ offerta, pervenuta a mezzo mail in data 10/06/2021 dalla ditta Novaservice Srl, già fornitrice del servizio di pulizia locali, con la quale veniva offerto il servizio di sanificazione dei luoghi di lavoro al costo particolarmente vantaggioso dal punto di vista economico di € 0,71 oltre IVA a metro quadrato;

CONSIDERATO che la società ditta Novaservice Srl è già fornitrice del servizio di pulizia locali in qualità di vincitrice di gara espletata nel corso dell'anno 2019 con scadenza Dicembre 2022;

CONSIDERATO che l'importo previsto ed offerto in riferimento al numero totale degli interventi (9) risulta essere di € 1.350,00 oltre IVA;

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI vigente, deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 bis del citato decreto legislativo n. 29/1993, nonché l'art. 57 dello Statuto ACI;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC Cosenza, adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett. o) del D.Lgs.n.419 del 29 ottobre 1999 così come approvato dall'Ente e successivamente ratificato dai Ministeri Vigilanti;

VISTI gli art.14-15 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI nonché la delibera dell'AC Cosenza con la quale l'Organo ha approvato il Piano delle Attività ed il relativo Budget per l'esercizio in corso, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, così autorizzando il Direttore dell'AC Cosenza, quale titolare dell'unico Centro di Responsabilità, ad adottare gli atti ed i provvedimenti per l'acquisizione dei beni, la fornitura di servizi e le prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge e dal citato Regolamento di amministrazione;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 2020/2022, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTI il D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente per quanto compatibile; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, il Manuale delle procedure amministrativo-contabili, nonché la documentazione in possesso;

VISTO l'art.36, comma 2) del D.Lgs.n.50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario

mediante procedura negoziata, in particolare la lett. a) che prevede, per importi inferiori a € 40.000,00, l'affidamento diretto;

PREMESSO che occorre procedere alla fornitura del servizio indicato in oggetto per quanto indicato in premessa;

RITENUTO che per l'affidamento in oggetto non vi sono rischi di natura interferenziale in quanto il servizio verrà reso in assenza di soggetti terzi rispetto alla ditta che eseguirà la sanificazione, e che, pertanto, i relativi costi della sicurezza sono stati valutati pari a € 0,00 (zero), ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell'ANAC n.3 del 5 marzo 2008 "*Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture*" in quanto la prestazione, oggetto della presente determina nei fatti si concretizza in una attività intellettuale e che, pertanto, è inopportuno redigere il documento DUVRI;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 non vi è obbligo da parte dell'operatore di indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto la summenzionata disposizione esclude da tale obbligo gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a;

VISTA la nota / delibera del Presidente / Consiglio Direttivo / Direttore indicata in oggetto;

VISTO il preventivo di spesa formulato dal fornitore indicato in oggetto, per l'importo indicato in oggetto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32 del D. Lsg. 50/2016 il presente contratto è coerente con il fine istituzionale dell'Ente; la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lsg 50/2016, adottando la modalità dell'ordine diretto di acquisto, ritenuto il metodo più adeguato rispetto all'importo della fornitura;

VERIFICATO che il ricorso alla suddetta procedura risulta coerente con il principio di economicità, semplificazione, tempestività, proporzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa e che il prezzo offerto rientra nelle medie di mercato;

VISTO l'art.1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha aumentato la soglia relativa all'obbligo di ricorrere al mercato elettronico da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;

CONSIDERATO che non è necessario il ricorso al mercato elettronico – MEPA – CONSIP – per il valore totale dell'appalto in quanto inferiore ad € 5.000.00;

VISTI gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui, con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento delle procedure di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTI l'articolo 42 del Codice dei contratti pubblici e l'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 relativi all'obbligo di astensione dell'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3 dell'ANAC di affidare il ruolo di Responsabile del procedimento al soggetto indicato in oggetto;

PRESO ATTO che è stata eseguita la verifica della regolarità contributiva dell'affidatario attestata dal DURC e che è stata eseguita la verifica, con esito negativo, delle annotazioni riservate su ANAC;

DATO ATTO che alla presente fornitura è stato assegnato dal sistema ANAC lo smart CIG indicato in oggetto;

DETERMINA

1. di prorogare il precedente affidamento, con Novaservice Srl con scadenza 31/03/2022, per un periodo massimo di 9 mesi;
2. approvare e di ritenere l'oggetto e le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di prendere atto che il RUP è il nominativo indicato in oggetto;
4. di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36, c. 2, lett a) del D.Lgs 50/2016 ed effettivamente affidare, per i motivi di cui in premessa, alla Società indicata in oggetto la fornitura del servizio indicato in oggetto al prezzo indicato in oggetto;

5. di prendere atto che Il numero di smart CIG assegnato dall'ANAC è quello indicato in oggetto;
6. di impegnare la spesa prevista sul budget 2022;
7. di stabilire che le forniture di beni e servizi siano affidate tramite scambio di corrispondenza;
8. di dare atto che i pagamenti relativi all'ordine, nel rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, saranno effettuati con bonifico bancario;
9. di autorizzare il pagamento del servizio senza necessità di ulteriore atto di liquidazione, a presentazione delle singole fatture acquisite con modalità elettronica, previo controllo della conformità del bene o regolare esecuzione del servizio, del DGUE e regolarità del DURC;
10. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente.

Si specifica, inoltre, che:

-preliminarmente è stata eseguita, con esito positivo, la verifica di regolarità contributiva (DURC) della società;

Il Direttore
Dott. Nicola Di Nardo